



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 04-06-2021

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2021 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 107 D.L. 18/2020

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	A
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe antonio	A
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	A
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Con l'assistenza del Segretario **Maria Giovanna Maturo**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco espone la proposta

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n°147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n°147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n°16 (conv. in legge n°68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. n°507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n°22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n°152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n°201/2011 (L. n°211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n°504/1992 (comma 666);

Ricordato, in particolar modo, che la componente TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013:

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro*

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

- **il comma 652**, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147

del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Rilevato che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Preso Atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce all’art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso Atto che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l’ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all’ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di

procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, *“salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”*;

Richiamato il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni l'articolo 30, comma 5, che ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.09.2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI anno 2020, confermando le tariffe dell'anno 2019;

Dato atto altresì:

- ī che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- ī che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- ī che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata secondo il criterio descritto nell'allegato “B”;
- ī che nella determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;
- ī che relativamente alle utenze non domestiche 2.16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 2.17 (Bar, caffè, pasticceria, l'Ente si è avvalso della deroga di cui al comma 652, terzo periodo, della legge n°147/2013, applicando una riduzione del 25% dei coefficienti minimi KC (costi fissi);
- ī che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal predetto regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito attraverso un affidamento *in house* alla ECO.LAN Spa;

Visti:

1. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

2. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
3. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
4. l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, in merito all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
5. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
6. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Precisato Che per il calcolo delle Tariffe domestiche e non domestiche per l'anno 2020, nel rispetto dei principio normativo della TARI "chi inquina paga" si sono applicati i criteri di cui al comma 651 dell' art. 1 della Legge 147/2013, passando da un calcolo "semplificato", dove le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea venivano determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ad un metodo "normalizzato", dove più fattori contribuiscono alla determinazione della tariffa stessa.

Ritenuto di dover approvare le tariffe TARI anno 2020 anche per l'anno 2021, salvo eventuali conguagli scaturiti dalla approvazione del Piano Economico Finanziario definitivo (entro il 30/06/2021, Decreto Legge n.41/2021 "Decreto Sostegni");

Richiamato, inoltre, l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ed ha stabilito di determinarlo in percentuale sulle tariffe stabilite dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel testo vigente così come precisato in appendice all'articolo stesso: *"Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, la predetta lett. n), dell'art. 264, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è stata a sua volta soppressa dall'art. 2, comma 44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha altresì fatto*

salva, dalla data di entrata in vigore del medesimo [D.Lgs. 4/2008](#), l'applicazione del tributo di cui al presente articolo", che per la Provincia di Chieti è pari al 5%;

Visto il Decreto Legge 30 Aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 103 del 30 Aprile 2021, che differisce ulteriormente al 31 Maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre l'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento IUC che prevede che il pagamento della TARI è effettuato in 3 (tre) rate aventi scadenza 30 aprile – 31 luglio – 30 ottobre;

Considerato che, data la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell'epidemia da Covid19, si rende necessario e indispensabile rideterminare le scadenze delle rate per il pagamento della TARI nelle date di seguito riportate: 31 Luglio – 30 Settembre – 30 Novembre più eventuale conguaglio;

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC, componente TARI;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato Atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto dell'art.49, comma 1, e 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Udita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del consigliere di minoranza Borrelli che evidenzia come i servizi che svolge ECOLAN sono sempre più ridotti per effetto del calo della popolazione mentre le tariffe rimangono sempre le stesse;

Udita la replica del Sindaco che spiega come queste tariffe sono temporanee in attesa del P.E.F.e per la realizzazione di un impianto di stoccaggio entro l'anno.

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (Borrelli)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche avvalendosi disposto del comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 30 Giugno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021.

3. di dare atto ai sensi del disposto di cui sopra che si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 entro il 30.06.2021;
4. di dare atto altresì che alle tariffe applicate da questo Ente, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale di Chieti;
5. di fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2020, in deroga all'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento IUC, come di seguito:
 1. I RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2021;
 2. II RATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021;
 3. III RATA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021;
6. di stabilire che per la rata unica soluzione la scadenza è fissata per il: 31 LUGLIO 2021
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Borrelli)

DELIBERA

8. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267 del 2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Maria Giovanna Maturo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 23-06-2021 al n. 387 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 23-06-2021

Il Segretario Comunale

F.to Maria Giovanna Maturo

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale

Maria Giovanna Maturo